



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 15

Del 07/03/2017

OGGETTO :	IUC anno 2017: componente TASI - conferma aliquote
-----------	--

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	FINESCHI BARBARA		X	
3	GIUNTI EMANUELE		X	
4	MOGNI STELLA			X
5	MORROCCHI ROASIO		X	
6	PIERALLI FILIPPO		X	
7	ROSSI ANDREA		X	
8	SAMPOLI GLORIA		X	
9	SCARPELLI DANIELE		X	
			8	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale Dott.ssa **Faleri Lorenza** .

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori: , , .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra il punto evidenziando come permanga anche per il 2017 l'esenzione dal pagamento TASI sull'abitazione principale, e precisa che viene confermata la detrazione di € 60,00 sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze a condizione che la rendita dell'abitazione principale sia inferiore a 300,00 euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 modificato ed integrato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, art. 18 comma 1 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente ;

VISTO il Decreto Legge 30/12/2016 n. 244, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 viene prorogato al 31/03/2017 e pertanto anche il termine per adottare misure in merito a tariffe, aliquote e contribuzioni

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in materia di TASI:

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere anche nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione consiliare n. 14 del 09/04/2014

RITENUTO necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

Illuminazione pubblica € 146.294,16
Servizi di polizia locale € 97.250,51
Anagrafe € 40.402,00

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

VISTO l'allegato parere tecnico- contabile espresso dal responsabile del Settore Amministrativo

CON VOTI:

FAVOREVOLI N. 8

ASTENUTI N. 0

CONTRARI N. 0;

DELIBERA

1) di stabilire che :

A) I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura e diretta la TASI siano i seguenti

- Illuminazione pubblica € 146.294,160
- Servizi di polizia locale € 97.250,51
- Anagrafe € 40.402,00

2) Di confermare, per l'anno 2017 le aliquote TASI come segue:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	ESENTE TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1, A/8 E A/9	1.8 PER MILLE
IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL GRUPPO CATASTALE C E D CON ESCLUSIONE DELLE PERTINENZE DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE	1.00 PER MILLE
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE	1.00 PER MILLE
ABITAZIONI(ESCLUSE QUELLE CLASSIFICATE A/1 - A/8 - A/9) CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL PRIMO GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E RICORRANO LE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 10. DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 208/2015	ESENTE TASI
ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO	1.0 PER MILLE

	ESENTE TASI PER LA QUOTA DI COMPETENZA PER L'INQUILINO QUANDO L'IMMOBILE E ABITAZIONE DI RESIDENZA
IMMOBILE ASSEGNATO ALL'EX CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO E IMMOBILE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE TRSFERITI PER RAGIONI DI SERVIZIO (SE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE E NON DI LUSO)	ESENTE TASI
FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (NON COSTITUENTI ABITAZIONE PRINCIPALE)	1.0 PER MILLE

3) di confermare che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota dell'occupante è pari al 30% mentre quella del proprietario è pari al 70% e dovranno essere versate come segue:

- a) Se l'immobile è adibito a propria abitazione principale l'occupante non versa nulla mentre il proprietario versa il 70%;
- b) Se l'immobile NON E' ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE l'occupante versa il 30% mentre la restante parte(70%) sarà a carico del proprietario;

Il versamento dell'imposta potrà essere comunque assolto dal proprietario con diritto di rivalsa sull'occupante.

- 4) di confermare la detrazione di € 60,00 sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze a condizione che la rendita dell'abitazione principale sia inferiore a 300,00 euro.
- 5) Di confermare che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il pagamento dell'IMU;
- 6) Di dare atto che il gettito lordo è pari ad € 120.000,00.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita :

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CON VOTI:
FAVOREVOLI N.8
ASTENUTI N. 0
CONTRARI N. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Maestrini Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faleri Lorenza

Il Consigliere

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Faleri Lorenza

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile del servizio

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva il giorno:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile del servizio

.....

